

"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE" ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Determina Dirigenziale N. 1314 del 24/12/2019

PROPONENTE: S.C. COORDIN. AMM. DIREZIONE SCIENTIFICA - RICERCA E PROGETTI ETEROFINANZIATI

OGGETTO: Presa d'atto Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per la formazione Medica

Specialistica presso la S.C. Chirurgia della Tiroide di questo Istituto.



"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Presa d'atto Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per la formazione Medica Specialistica presso la S.C. Chirurgia della Tiroide di questo Istituto.

Direttore S.C. COORDIN. AMM. DIREZIONE SCIENTIFICA - RICERCA E PROGETTI ETEROFINANZIATI

Richiamata

la deliberazione dell'Istituto n. 843 del 4.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui si prende atto che l'Istituto dei Tumori di Napoli è stato inserito nella rete formativa della Regione Campania, per la formazione specialistica area sanitaria sia nell'ambito dell'Ateneo Federiciano che della Seconda Università degli Studi di Napoli;

Atteso

che è l'ultimo il Protocollo d'Intesa della durata di anni 6, relativo alle specializzazioni Mediche, stipulato dal Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Presidente della Giunta della Regione Campania, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni stipulato in data 4.3.2010 è scaduto;

che detto Protocollo prevedeva che la formazione universitaria dei medici specializzandi avvenisse anche presso le strutture del S.S.N. inserite in un'apposita "rete formativa", che costituiva parte integrante del Protocollo d'Intesa in questione;

Rilevato

che l'ultimo l'elenco aggiornato delle strutture accreditate, incluse quelle dell'Istituto, che costituiscono la rete formativa per la formazione medico specialistica è stato pubblicato, ai sensi del D.M 29.3.2006, sul B.U.R.C n. 11 del 23.02.2015;

Dare atto

che le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono attualmente in fase di riordino e sino alla conclusione del primo ciclo di formazione sono rette da un Coordinatore e un Comitato Ordinatore e a regime da un Direttore e da un Consiglio;

Viste

la nota a firma del Capo Ufficio degli Affari Generali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II pervenuta tramite posta certificata al Protocollo Generale di questo Istituto, in data 23 Marzo 2018 con la quale è stata trasmessa, la proposta di convenzione con Ente, già sottoscritta dal Rettore nelle more della ridefinizione del nuovo protocollo d'intesa tra la Regione Campania e le Università locali, per l'inserimento della S.C. Chirurgia della Tiroide nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale attiva dell'Ateneo Federiciano;



"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Atteso che

il suddetto schema di convenzione, pervenuto allo scrivente servizio per il seguito di competenza, è già' stato sottoscritto sia dal Rettore dell'Ateneo che dal Direttore Generale di questo Istituto;

Preso atto

della dichiarazione resa dal Responsabile della S.C. Chirurgia della Tiroide, Dr. Luciano Pezzullo, che ha preventivamente dato la disponibilità a far parte della rete formativa come sede di formazione medico specialistica della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dell'Ateneo Federiciano, di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.L n.402 del 13.06.2017 e di non far parte della rete formativa di un'altra scuola di specializzazione della medesima tipologia di altri Atenei come riportato nella premessa dello stesso schema di convenzione;

Rilevato

che l'art. 8 dello schema tipo di convenzione prevede che l'Istituto Pascale è tenuto a garantire la copertura assicurativa degli specializzandi in formazione presso le proprie strutture in ottemperanza alla normativa vigente in materia di copertura assicurativa dei medici in formazione presso le strutture sanitarie, esterne agli Atenei, mediante polizza;

Atteso che

cosi come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99, l'Istituto provvederà a coprire gli specializzandi per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolte dal medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale,

Ritenuto

di prendere atto che la Convenzione in questione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, già sottoscritta dal Rettore dell'Università Federico II e dal Direttore Generale di questo Istituto nelle more della ridefinizione del nuovo protocollo d'intesa tra la Regione Campania e le Università locali, entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione ed esplica i suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale,

di dare atto che, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99, l'Istituto Pascale provvederà a coprire gli specializzandi *per i rischi professionali,* responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolte dal medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale;

di precisare che l' adozione de presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto;



"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Il Direttore della S.C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei Progetti Etero-Finanziati, giusta delega conferita in virtù del provvedimento n. 610/17

DISPONE

Di prendere atto che la Convenzione in questione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, già sottoscritta dal Rettore dell'Università Federico II e dal Direttore Generale di questo Istituto nelle more della ridefinizione del nuovo protocollo d'intesa tra la Regione Campania e le Università locali, entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione ed esplica i suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale.

Di dare atto che, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99, l'Istituto Pascale provvederà a coprire gli specializzandi *per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolte dal medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.*

Di precisare che l' adozione de presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto.

Il presente Atto va notificato alle seguenti Strutture /Direzioni destinatarie:

- S.C. Amministrativa della Ricerca.
- S.C. Chirurgia della Tiroide

Il Direttore

S.C. Coordinamento Amministrativo Ricerca e Progetti Eterofinanziati **Dr.ssa V. Farinari**

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E L' I.R.C.C.S. IST.NAZ.TUMORI FONDAZIONE PASCALE PER L'INSERIMENTO DELLA UNITA' OPERATIVA DI CHIRURGIA ONCOLOGICA DELLA TIROIDE (CODICE NSIS) NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: CHIRURGIA GENERALE

L'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito denominata "Università"), C.F.: 00876220633 con sede legale in Corso Umberto I, 40 80138 NAPOLI, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Gaetano Manfredi nato a Ottaviano (NA) il 04/01/1964

L' I.R.C.C.S. IST.NAZ.TUMORI FONDAZIONE PASCALE (di seguito denominata

"Azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott. Attilio A. M. Bianchi, nato a Futani (SA) il 17/06/1958, per la carica domiciliato in Via M. Semmola n.52 Napoli.

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme

concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino

scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i

requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di

specializzazione di area sanitaria.

PREMESSO CHE

le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono attualmente in fase di riordino e sino alla

conclusione del primo ciclo di formazione vengono rette da un Coordinatore e un Comitato Ordinatore e, a regime, da un Direttore e da un Consiglio; pertanto, di seguito, viene usata la dizione Coordinatore.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dei citati DD.II. n. 68/2015, n. 716 del 16.09.2016, n. 402/2017, ha istituito la Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE

L' I.R.C.C.S. IST.NAZ.TUMORI FONDAZIONE PASCALE dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 e che si propone in qualità di Struttura Collegata.

L' I.R.C.C.S. IST.NAZ.TUMORI FONDAZIONE PASCALE dichiara che le strutture messe a disposizione per le finalità della presente convenzione non fanno parte delle reti formative di altre Scuole di Specializzazione della medesima tipologia di altri Atenei.

PRESO ATTO CHE

con Decreto del Presidente della Regione n. 53 dell'11.4.2018, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 368/1999, è stato ricostituito l'Osservatorio Regionale Campano, con funzioni di controllo e monitoraggio sul possesso degli standard e requisiti stabiliti dal D.I. 402/2017 per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

nelle more della ridefinizione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e le locali Università occorre comunque definire la rete formativa al fine di consentire il funzionamento delle Scuole di Specializzazione attivate;

a tal fine il Coordinatore della Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE ha acquisito una preventiva disponibilità da parte dell'I.R.C.C.S. IST.NAZ.TUMORI FONDAZIONE PASCALE, a far parte della rete formativa della Scuola;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare per la costituzione della rete formativa della Scuola di specializzazione in CHIRURGIA GENERALE avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 3 - Impegni dell'Azienda

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Azienda si impegna a:

- mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli assistenti in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 4 e 5;
- garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D. Lgs. n 368/99 e all'art. 3, comma 4 del D. I n. 68/2015 e all'art. 3, comma 3, del D. I. n. 716/2016, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito agli assistenti in formazione specialistica;
- garantire l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
- 4. fornire il vestiario di servizio agli assistenti in formazione specialistica.

ART. 4 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a:

- definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica, di concerto con l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze;
- 2. verificare il soddisfacimento dell'impegno orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i

- medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici eventualmente resi disponibili dall'Azienda;
- corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 39 del D.Lgs. n. 368/99, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, e limitatamente alle attività da svolgersi presso l'Azienda nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.

ART. 5 - Formazione prevista per i medici in formazione specialistica

La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli. Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate con firme del docente tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

A conclusione del periodo di formazione presso la struttura della rete formativa, il Responsabile dell'Unità Operativa certifica le attività svolte dal medico in formazione specialistica.

ART. 6 - Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Il medico in formazione specialistica viene assegnato ai reparti dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

ART.7 - Assicurazione

I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Napoli Federico II con assicurazione contro gli infortuni.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda provvede invece, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione/denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 8 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al momento dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, lo specializzando deve fornire il certificato comprovante l'idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente dell'Università.

L'Azienda si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti: a tale scopo assicura ad essi la sorveglianza sanitaria durante l'attività presso le proprie strutture, nonché si impegna affinché vengano ad essi fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda parimenti si impegna a fornire la dotazione dei DPI necessari, nonché un adeguato livello di addestramento in relazione alle procedure /protocolli da rispettare durante lo svolgimento delle attività assistenziali.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio

delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Igs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che, in caso di rischi derivanti da attività interferenti, i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 9 – Natura giuridica del rapporto di attività professionalizzante

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

ART. 10 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Coordinatore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 11 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Coordinatore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzate con successivo accordo scritto.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.Lgs. n.

196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni e/o integrazioni. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 13 - Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione ed applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 14 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90, entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed esplica i suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale.

ART. 15 – Imposta di bollo

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2[^] della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Le spese di bollo sono solidalmente a carico delle Parti e saranno rimborsate pro-quota alla Parte che, previo accordo per le vie brevi, le abbia assolte, senza che nulla sia dovuto alla stessa per costi amministrativi e/o di segreteria.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

ART. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica nonché il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Napoli

Università degli Studi di Napoli I.R.C.C.S. IST.NAZ.TUMORI

Federico II FONDAZIONE PASCALE

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Il Rettore Il Direttore Generale

Gaetano Manfredi Attilio A. M. Bianchi



"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE" ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Determina Dirigenziale N. 1314 del 24/12/2019

PROPONENTE: S.C. COORDIN. AMM. DIREZIONE SCIENTIFICA - RICERCA E PROGETTI

ETEROFINANZIATI

OGGETTO: Presa d'atto Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli

Studi di Napoli Federico II per la formazione Medica Specialistica presso la S.C. Chirurgia della Tiroide

di questo Istituto.

In pubblicazione dal 30/12/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo S.C. Affari Generali Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Vincenza Farinari - S.C. COORDIN. AMM. DIREZIONE SCIENTIFICA - RICERCA E PROGETTI ETEROFINANZIATI